

## **Separazione delle carriere dei magistrati. Separare i magistrati per governare meglio?**

Luca Mariantoni

### **G. AZZARITI, *La separazione delle carriere dei magistrati*, in *Osservatorio costituzionale*, 2/2023**

Testo dell'audizione svolta presso la I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei Deputati il 9 marzo 2023 nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. Le proposte di legge costituzionale prese in considerazione sono le seguenti: A. C. n. 23 (Enrico Costa), A. C. n. 434 (Roberto Giachetti), A. C. n. 806 (Calderone, Cattaneo, Pittalis, Patriarca) e A. C. n. 824 (Morrone, Bellomo, Bisa, Matone, Sudano).

#### **«Separazione delle carriere e terzietà del giudice**

Partiamo dall'obiettivo che si vuole conseguire, esso appare chiaramente enunciato in tutte le relazioni che accompagnano le proposte di legge costituzionale: ci si propone di assicurare la terzietà del giudice. La separazione delle carriere – questo l'assunto – rappresenterebbe lo strumento idoneo per conseguire lo scopo della terzietà. In tre delle quattro relazioni è espressamente affermato che la separazione rappresenta “il mezzo e non il fine”.

Naturale allora porsi una prima domanda: “la separazione rappresenta il mezzo idoneo allo scopo perseguito?”. E ancor prima, “c'è bisogno di cambiare la Costituzione per separare le carriere dei magistrati?”.

Queste domande sono più che legittime perché a leggere la giurisprudenza costituzionale e la più recente normativa ordinaria sembrerebbe di no.

Cito in proposito le parole, chiare sul punto, della Consulta (sent. n. 37 del 2000):

La Costituzione «pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni».

D'altronde, già da tempo e in particolare nell'ultima novella del 2022 (la legge n. 71) la separazione è nei fatti. Il sostanziale divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, se non una sola volta nel corso della carriera, a condizioni stringenti e con l'obbligo di un cambiamento di sede, appare aver già conseguito il fine della separazione di fatto delle carriere.

Dunque, tanto rumore per nulla?

Evidentemente no, ma altrettanto evidentemente sposta il focus dell'analisi della riforma costituzionale in esame, dall'affermazione in sé della separazione delle carriere alle misure in concreto previste. Misure ritenute necessaria conseguenza della separazione, ma che in realtà a me paiono non solo non necessarie, ma neppure efficaci per assicurare lo scopo perseguito (che, si ricorda, è quello di garantire la terzietà del giudice)».

## **N. ROSSI, *Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri o riscrivere i rapporti tra poteri?*, in *Sistema Penale*, 16 novembre 2023**

**Parlamento e Ministro della giustizia sembrano muoversi in diverse direzioni.** – Mentre sono in corso presso la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati le audizioni sulle **quattro proposte di legge di revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere** della magistratura giudicante e requirente, presentate da deputati di diversi partiti politici, il Ministro della giustizia in un convegno dichiara che la realizzazione della preannunciata separazione delle carriere sarà “posposta” all’*iter* dell’altra riforma costituzionale, il premierato elettivo, ed evoca una prospettiva riformatrice molto diversa da quella all’esame del Parlamento, affermando la sua propensione per una **legge costituzionale ispirata al sistema britannico** dove «il pubblico ministero è indipendente ma è l’avvocato dell’accusa e non ha un potere sulla polizia giudiziaria»

Il minimo comun denominatore delle diverse proposte riformatrici in campo – quella già tradotta nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare e quella solo vagamente enunciata, o meglio riesumata, dal Ministro della giustizia – sta nel fatto che entrambe si spingono ben oltre l’obiettivo di divaricare i percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri e intendono **riscrivere i rapporti tra i poteri** dello Stato.

Da un lato, infatti, le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento mirano, come si dirà ampiamente in seguito, a ridefinire, a vantaggio del potere politico, i complessivi equilibri di governo della magistratura, a **cancellare la valenza costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale** e ad annullare il principio per cui i magistrati si distinguono solo in base alle funzioni svolte; con l’effetto di rimettere in discussione le peculiari modalità di attuazione della separazione dei poteri delineate nella Costituzione.

Dall’altro lato il Ministro Nordio ripropone una formula – quella del **pubblico ministero “avvocato dell’accusa”** – già contenuta e sviluppata nel disegno di legge presentato il 10 marzo 2009 (A.S. n. 1440) dal Ministro della giustizia del governo Berlusconi, on. le Angelino Alfano.

L’intenzione, ora come allora, è quella di **annettere all’esecutivo il concreto esercizio dell’iniziativa penale**, riducendo l’ufficio del pubblico ministero a terminale processuale delle forze di polizia, a loro volta sottoposte al comando ed all’impulso dei Ministri dell’Interno, dell’Economia e della Difesa.

### **Legge 17 giugno 2022, n. 71**

Art. 12, comma 1

Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#). Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest’ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.»

## Art. 146 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono **posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante**. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

